



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”

Circolare n. 202

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

Ist. Omnicomprensivo Statale " P.G. Castelli" - Carpino
Prot. 0002812 del 09/04/2026
VII (Uscita)

Alla DSGA

OGGETTO: FERIE NON GODUTE DEL PERSONALE SCOLASTICO - a.s. 2025/2026

A integrazione della circolare n. 110 del 10/12/2025, prot. 9155, per consentire a tutto il personale di fruire dei necessari periodi di riposo e di relax si comunica quanto di seguito.

PERSONALE DOCENTE

Tutto il **personale docente con contratto a tempo indeterminato** ha la possibilità di godere di tutte le giornate di ferie previste contrattualmente nell'a.s. di riferimento, tenendo conto delle attività che possono impegnare il personale docente, dopo il termine delle lezioni, negli esami di Stato e nelle prove degli studenti con debito formativo e relativi scrutini integrativi, avvisandoli dell'opportunità di fruire delle giornate di ferie, oltre che nelle giornate di sospensione delle lezioni nel periodo estivo, anche durante i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico (*ad esempio: sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, nel periodo pasquale ed altro*), in modo da poterne godere completamente.

Tutto il **personale docente con contratto a tempo determinato** ha la possibilità di *fruire delle giornate di ferie durante i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico (ad esempio: sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, nel periodo pasquale, ed, in particolare, nel periodo successivo al termine dell'anno scolastico e sino alla scadenza dell'incarico di docenza temporaneo, ed altro)*.

Tali informazioni sono rese con espresso avviso della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

PERSONALE ATA

Per il personale ATA si ricorda che le ferie possono essere fruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, frazionandole in più periodi, nel rispetto dei turni prestabiliti. È d'obbligo assicurare al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi di riposo nei mesi di luglio e agosto. Le ferie non possono essere fruite ad ore. Sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.

In caso di particolari esigenze personali o di servizio, a causa di assenze per maternità, malattia, infortunio che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, il personale Ata assunto a tempo indeterminato potrà fruire delle ferie residue, di norma **non oltre il mese di aprile dell'anno successivo**, sentito il parere del DSGA, nel rispetto delle esigenze della scuola.

Le ferie maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche oltre il termine stabilito.

Il personale a tempo determinato deve fruire delle ferie maturate, a domanda, in quanto trattasi di un diritto irrinunciabile e non monetizzabile.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rosa Battista

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)